

risorge dalle ceneri il ministero dell'università e della ricerca

A VOLTE RITORNANO

FABIO MATARAZZO



La separazione dell'università dalla scuola è una storia lunga 30 anni, costellata di decisioni e ripensamenti. La mancanza di una discussione approfondita e appassionata come avvenne con la legge Ruberti. Il peso delle politiche di risparmio

È avvenuto con un'iniziativa repentina e improvvisa del Presidente del Consiglio, in seguito alle dimissioni del ministro Fioramonti, formalizzata nel decreto legge n.1 del 9 gennaio 2020. È dunque un nuovo ministero, il 14°. Si presenta con una veste nuova, ed è accompagnato dalla speranza e dall'augurio che possa svolgere un ruolo efficace e innovativo pur nella pochezza delle risorse denunciate con fermezza dal prof. Fioramonti. Una modestia assai deludente, tale da confermare in lui una decisione, inconsueta, ma preannunciata da tempo, per denunciare la distanza non più tollerabile tra parole e fatti; porre nella giusta luce una disarmonia inammissibile tra propositi sbandierati con enfasi e scelte conseguenti; segnalare l'inadeguatezza della collocazione del settore della conoscenza, nella scala delle priorità della politica, rispetto alle esigenze di una società complessa di cui formazione e ricerca costituiscono ineludibili risorse primarie. Spetta ora a Gaetano Manfredi, finora rettore dell'Università Federico II di Napoli e presidente della conferenza dei rettori, raccogliere il testimone e la sfida per dimostrare, forte della ben maturata conoscenza ed esperienza del contesto di cui assume la responsabilità politica, che anche con mezzi limitati è possibile promuovere azioni di incisivo rilancio della funzione assolta da università e ricerca; perseguire obiettivi in grado di restituire a esse orgoglio del ruolo e del valore che rappresentano. Sono premesse necessarie perché si alzi lo sguardo con maggiore

attenzione a questi temi, torni l'apprezzamento convinto dell'opinione pubblica sulle proficue attività, spesso sconosciute, che università ed enti pongono in essere. L'impegno e la dedizione di chi vi opera sono, del resto, la migliore risposta possibile per restituire ottimismo e speranza e contrastare i motivi di ansia e di incertezza che incombono sul nostro modello di sviluppo e deprimono le aspettative di futuro benessere. La rinascita del Ministero, a opera, per ora, del decreto legge, si è avuta integrando il decreto legislativo 300 del 1999, e l'elenco dei ministeri previsti, con l'art. 51 bis.¹ Ci si è interrogati sull'opportunità e utilità di questa novità; ricercheremo anche noi una risposta augurandoci possa risultare persuasiva.

1. "È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica".

Corsi e ricorsi

Abbiamo parlato di rinascita perché l'originaria istituzione di un Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, che scorporasse dall'Istruzione le competenze sulle Università e assorbisse quelle dell'allora Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, si è avuta, con la legge 168 del 1989, per impulso e ferma volontà dell'allora ministro Antonio Ruberti. A differenza del testo attuale, che, allo stato, si limita a una suddivisione di competenze e responsabilità, conveniente, ma priva di una esplicita motivazione e proiezione, quello di Ruberti scaturiva da una discussione e riflessione protrattasi per anni, confrontando argomenti favorevoli e contrari, per proporsi quale presupposto per una riorganizzazione complessiva del sistema delle università e della ricerca. Di questa istruttoria e del disegno del nuovo ministero, ha dato esauriente conto il sen. Bompiani, presidente in quegli anni della commissione istruzione del Senato, nella relazione introduttiva all'esame del disegno di legge.² È una sintesi parziale ma esemplificativa della dovizia di argomenti



a favore dell'una o l'altra soluzione, che dà conto comunque della ricchezza della discussione e della profondità della riflessione che ha accompagnato, a quel tempo, la separazione dell'università dalla pubblica istruzione. Una ricchezza che ora, ma anche nel recente passato, con le vicissitudini dei due ministeri, resta sepolta nelle ceneri. Non si esplicita, infatti, perché si adottino, e perché si ritengano necessari o opportuni, passaggi istituzionali gravidi delle conseguenze sulle quali, un tempo, si dialogava con la dovuta attenzione. Eppure gli argomenti

sui quali si questionava ai tempi di Ruberti, non sono privi di importanza ancora oggi. Ne sono riprova le polemiche che in Spagna, in questi giorni, stanno accompagnando un'analoga iniziativa del nuovo governo, suscitando reazioni e discussioni appassionate. Il Ministero dell'università e della ricerca fu concepito, allora, con la dichiarata finalità di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università. Proponeva, dunque, fin dal primo articolo, una missione coinvol-

²Tra le considerazioni a favore derivate dalla dialettica sviluppata sull'argomento, enucleava, tra le altre: "Il trasferimento delle competenze universitarie da un mastodontico Ministero della Pubblica istruzione a un nuovo Ministero, più snello, alleggerisce la componente burocratica che pesa sull'Università e facilita lo stesso riordinamento del Ministero della Pubblica Istruzione"; "L'Università è un'istituzione di insegnamento scientifico, cioè di un sapere che ha in sé stesso le fonti del suo incessante sviluppo e che per ciò è indissolubile dalla ricerca. Pertanto, è più utile a essa un modello che superi l'organizzazione basata sulle esigenze di insegnamento"; "Si offre l'occasione per una seria riorganizzazione di tutti gli strumenti pubblici per la ricerca scientifica in Italia"; "il Ministero unico può facilitare la mobilità e l'interscambio dei ricercatori dall'Università agli Enti e all'Industria". Questi alcuni dei motivi a favore dell'iniziativa. Non mancavano considerazioni opposte puntualmente esposte dal sen. Bompiani. Ne ricordiamo talune: "Con l'annunciato provvedimento si lede il principio della continuità della funzione formativa della scuola dalle elementari ai gradi superiori dell'istruzione; il passaggio dell'Università a Ministero autonomo attenua legami operativi fra medie superiori e facoltà universitarie, in particolare con i centri universitari che si occupano di qualificazione degli insegnanti delle medie; l'interruzione della continuità formativa della Scuola nel passaggio fra medie superiori e università intende contrastare l'accesso delle masse agli ordini superiori degli studi, discriminando ancora una volta i giovani in rapporto all'origine sociale; la tendenza all'università elitaria, contro la conquista sociale dell'Università di massa, è una rivincita del corpo accademico alleato agli industriali; il problema vero dell'Università è quello della loro autonomia, e ciò si realizza indifferentemente dal tipo di Ministero di appartenenza, anzi si può ragionevolmente ritenere che un Ministero ad hoc comporti per l'autonomia universitaria rischi maggiori; in ogni caso, la creazione di un Ministero per Università e Ricerca spinge l'Università a svilupparsi negli aspetti scientifico-tecnologici e anche applicativi sotto l'aspetto professionalizzante a scapito delle scienze umanistiche."

risorge dalle ceneri il ministero dell'università e della ricerca

gente e di ampio respiro che ci auguriamo resti implicita anche nell'attuale riproposizione. Al Ministero, era assegnato il compito di essere garante e protagonista della valorizzazione della cultura e della ricerca, assicurando le risorse pubbliche necessarie pur nel rispetto assoluto della libertà della ricerca e dell'insegnamento, dell'autonomia degli enti e delle università. Il senso e l'utilità della novità istituzionale furono ben illustrati, all'epoca, anche dal sen. Leopoldo Elia, insigne costituzionalista e presidente della prima commissione del Senato, all'avvio della discussione sul disegno di legge. L'esame del testo, è opportuno sottolinearlo, fu opera congiunta delle commissioni istruzione e affari costituzionali del Senato, a maggior rilievo dell'importanza della novità e della sua incidenza sull'ordinamento dell'istruzione superiore e della ricerca. L'analisi del presidente Elia³ può offrire argomenti stringenti e ancora utili, anche a distanza di anni, per fugare la vulgata secondo cui la ragione della decisione, repentina e

inattesa, dovrebbe rinvenirsi esclusivamente nella necessità di compromesso tra le forze del governo. Il rilievo culturale e politico della novità istituzionale era posto in luce, a ragion veduta, dal ministro Ruberti, all'inizio della discussione nell'aula del Senato⁴. L'ambizione era, dunque, di porre il nuovo Ministero al centro di una complessiva riorganizzazione del sistema dell'alta formazione e della ricerca, tracciandone però le linee di indirizzo, il percorso e anche i suoi tempi. Un intento che non trovò poi spazio sufficiente e supporto politico per una compiuta realizzazione sia per la resistenza di molti degli apparati oggetto di temute trasformazioni, sia per la ormai prossima fine della legislatura. È però da rimarcare, a ulteriore conferma della complessità degli argomenti in discussione e della pluralità delle opzioni dibattute con passione, che il percorso parlamentare per il nuovo ministero ha occupato i due rami del Parlamento per circa due anni, da settembre 1987 a maggio 1989, consentendo alle commis-

sioni e alle aule parlamentari, di discutere approfonditamente i molti e delicati temi oggetto del provvedimento e le ragioni di quanti, favorevoli o contrari, ne auspicavano o avversavano l'approvazione. Vale forse la pena rileggere le considerazioni di Sabino Cassese e Francesco Merloni all'atto dell'istituzione del nuovo Ministero,⁵ con riferimento anche ai suoi contenuti programmatici. La legge era dunque l'occasione per attribuire al Ministero che si istituiva una missione più ampia e ambiziosa della semplice ripartizione di competenze. Consentiva di approfittare dell'opportunità per ripensare l'utilità e i limiti dell'assetto esistente e per progettare una visione coerente con la Costituzione e con la programmazione delle dinamiche del settore funzionali al suo sviluppo e alle sue esigenze. Ragionamenti altrettanto nitidi e propositivi non sono più tornati a soppesare le scelte di accorpamento e scorporo che fin qui hanno caratterizzato le vicissitudini del Ministero. Con il II governo Berlusconi, il Ministero fu di nuovo riunito con quello

³“Il trasferimento di competenze fin qui riconosciute al Ministero della pubblica istruzione,” affermava il senatore, “risponde sia a esigenze di divisione del lavoro, rispetto ai compiti vastissimi gravanti sul Ministero e sul Ministro della pubblica istruzione, sia all'opportunità di unificare le attività promozionali e di coordinamento della ricerca scientifica, universitaria ed extra-universitaria, di quella di base e di quella applicata. Con ciò l'attività didattica e di formazione svolta nell'ambito universitario non deve essere considerata un aspetto secondario, mero 'posterius' dell'attività di ricerca, ma risulta collegata a esso in modo strettissimo, dato che la didattica presuppone necessariamente una verifica critica delle acquisizioni passate e la trasmissione del nuovo”.

⁴ “La discussione generale che si è svolta sul disegno di legge [...] ha fatto – e questo, a mio avviso, è un dato di grande rilevanza culturale e politica – registrare un accordo pressoché unanime sulla opportunità di dar vita a un punto di governo unitario per le università e la ricerca. Naturalmente sono emerse differenziazioni, più o meno marcate, sulla priorità di questo intervento e sulle modalità per realizzarlo. Certo, [...] non siamo di fronte a una scelta che abbia in sé la forza di una necessità che nasce da ragioni di principio. Tuttavia l'accordo è molto ampio e numerose sono le motivazioni nelle relazioni di accompagnamento al disegno di legge del Governo, [...] Ma perché allora questo accordo? A me pare che ciò avvenga perché la scelta deve essere collocata nel contesto concreto in cui si interviene, dunque qui, nel nostro paese, ed ora, in questa fase di trasformazione del sistema universitario e della ricerca. Ecco allora che, quale che sia la posizione ideologica, culturale o politica in cui ci si colloca, si affollano le ragioni di tale intervento strutturale”.

⁵ “Il Foro Italiano” luglio-agosto 1989, 397-408. Ha scritto Cassese a proposito dei contenuti della legge relativi all'autonomia delle università: “[...] la legge [...] sull'università contiene disposizioni a costruzione progressiva complesse e, forse barocche, ma molto ingegnose. Par di trovarsi nel giardino dei sentieri che si biforciano, dinanzi a molti bivi, alcuni dei quali possono essere imboccati contemporaneamente”. E Francesco Merloni: “La legge [...] contiene una serie di meccanismi di innesco di un processo di progressiva modificazione dei vari elementi che compongono il sistema complessivo, senza che sia definito un preciso modello finale, ma solo delle linee fondamentali, degli indirizzi nel cui ambito si possa liberamente esercitare la fantasia di autorganizzazione delle università e degli enti di ricerca”.

dell'Istruzione e affidato alla responsabilità di Letizia Moratti. La soppressione del Ministero dell'Università, allora, fu determinata dal D.Lgs. 300/99 emanato in virtù della delega della legge 59 del 1997 per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri. La fusione dei due è disciplinata dall'art. 49⁶. L'accorpamento risponde dunque a una logica di contenimento della spesa e di razionalizzazione che non tiene conto in alcun modo della sofferta istruttoria per il Ministero dell'Università né espone argomenti per contraddire o superare quelli che avevano accompagnato lo scorporo. Nel 2006, tuttavia, il Governo Prodi II ribadì lo spaccettamento del ministero, ricostituendo il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca. Il decreto legge 181/2006 è anch'esso lapidario⁷. Il ritorno, ancora una volta, alla struttura prevista dalla Riforma Bassanini fu disposto, con il governo Berlusconi IV, all'inizio della XVI legislatura

dal DL. 85/2008. Anche in questo caso la norma è lineare.⁸ La ragione può rinvenirsi di nuovo, nel comma 376 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) che aveva stabilito che il numero dei ministeri fosse pari a 13 e che i componenti del governo non potessero essere più di 65. Anche qui, il contenimento della spesa giustifica la soluzione. Arriviamo, ora, al 9 gennaio 2020. Il Governo Conte opera di nuovo la separazione dei Ministeri: da una parte l'Istruzione; dall'altra l'Università e la Ricerca. Anche in questo caso nessuna istruttoria che dia conto dell'opportunità di rinnovare la ripartizione.⁹

La configurazione del nuovo ministero

La struttura del nuovo ministero si presenta diversa dal solito e dalla tra-

dizionale articolazione sia del precedente, sia della più parte dei ministeri attuali.¹⁰ È una caratteristica importante di cui va colto il senso. Questo modello, infatti, è differente da quello precedente e dallo stesso neonato ministero dell'istruzione nel quale la struttura dipartimentale seguita a essere l'asse portante dell'assetto dell'amministrazione in coerenza con quanto definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Come è noto, l'opera di razionalizzazione, ricercata con quel decreto, oltre a comportare l'unificazione dell'istruzione, dell'università e ricerca in un unico ministero, ha anche dettato precise disposizioni sulla organizzazione interna di tutti i ministeri.

I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello in 9 dei 12 ministeri dell'epoca, compreso il nostro, mentre le direzioni generali lo sono per quelli degli esteri, della difesa e dei beni cul-

⁶ “È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, [...] È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, [...]”.

⁷ “È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

⁸ “Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

⁹ Nella relazione si dice: “Il decreto-legge [...] è predisposto al fine di operare una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica. Al fine di una piena valorizzazione delle specificità che definiscono il sistema dell'istruzione e quello della formazione superiore e della ricerca, si è ritenuto necessario operare una ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e istituendo il Ministero dell'istruzione, con competenze che insistono sul sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, e il Ministero dell'università e della ricerca, con competenze che insistono sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. L'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, viene inserita nell'ambito del sistema universitario”.

¹⁰ Il decreto legge prevede, infatti: “Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale”.

L'art. 5 del d.lgs. 300/1999 definisce le attribuzioni dei Capi dipartimento e le funzioni dei Dipartimenti concernenti grandi aree di materie omogenee aventi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane a essi attribuite.

risorge dalle ceneri il ministero dell'università e della ricerca

turali.¹¹ L'art. 51-quater, introdotto con il decreto legge, prevede, invece, per il Ministero dell'università e della ricerca, in luogo della organizzazione in dipartimenti, sei posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale. Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, possono essere adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Sui regolamenti è acquisito il parere del

Consiglio di Stato. Non è, invece, previsto, allo stato attuale, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.¹² Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti emanati per l'organizzazione del MIUR, e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. I Ministri assicurano la nomina, rispettivamente, dei due capi dipartimento e del segretario generale, e il successivo conferimento degli incarichi dirigenziali con le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001. Fino all'attribuzione dei nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già

conferiti nel MIUR alla data di entrata in vigore del decreto.¹³ Al neonato ministero, abbiamo visto, sono trasferite le funzioni già svolte, nella materia dal Ministero unico, a eccezione di quelle attribuite ad altri ministeri o agenzie, inclusa l'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), appena istituita, con la legge 160/2019. Sono salvaguardate le prerogative delle regioni e degli enti locali insieme con l'autonomia delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica. L'incidenza della novità dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero, non

¹¹ L'art. 5 specifica poi: "I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni del ministero". Nei tre ministeri indicati si ha, invece, l'ufficio del segretario generale. "Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro".

L'art. 4 del d.lgs. 300/1999 prevede che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Esso dispone altresì che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. È prevista inoltre una revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

¹² L'organizzazione interna dei Ministeri, nel rispetto della riserva di legge (relativa) di cui all'art. 95, terzo comma, Cost., è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge. Il d.lgs. 300/1999 ha fissato per ciascun Ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto, e dispone che il numero (nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali sono definiti mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Negli ultimi anni il legislatore ha, però, fatto ricorso, a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione prevedendo l'adozione di DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con quelli per la pubblica amministrazione e dell'economia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo della Corte dei conti. Su di essi il Presidente del Consiglio ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. (art. 2, co. 10-ter, D.L. 95/2012 (L. 135/2012); art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 (L. 89/2014); art. 4-bis, D.L. 86/2018 (L. 97/2018). Da ultimo, il D.L. 104/2019 (L. 132/2019), nell'ambito del riordino delle attribuzioni di alcuni Ministeri, tra cui il MIUR, ha stabilito la revisione dei relativi regolamenti di organizzazione utilizzando le modalità derogatorie di cui all'art. 4-bis del D.L. 86/2018. Per effetto di una modifica introdotta dall'art. 16-ter, del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) è stato stabilito che, con effetto dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria e non più facoltativa.

¹³ Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, le Direzioni generali in cui si articolava il Dipartimento, ai sensi del D.P.C.M. 140/2019, sono affidate alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca. In base all'art. 6 del D.P.C.M. 140/2019, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca si articolava in: Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio; Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.



può non riflettersi anche sul ruolo attuale del Ministero. L'Agenzia ha compiti che, in qualche misura, possono sovrapporsi con quelli di governo.¹⁴ Alcuni sembrano tali da condizionare le opzioni politiche proprie del Ministro e del Governo. L'istituzione e organizzazione dell'Agenzia, nel testo originario, è noto, era stata aspramente criticata per la dipendenza dal governo degli organi direttivi. Si erano denunciate le "mani della politica sulla ricerca". Lo stesso Ministro, allora Fioramonti, aveva manifestato contrarietà e disappunto. Il testo definitivo ha fugato l'allarme per la composizione degli organi, ma la definizione dei compiti, il suo riferimento al Presi-

dente del Consiglio, suscita il dubbio che, senza una precisa delimitazione di ruoli, l'Agenzia, possa surrogare responsabilità ministeriali e duplicare attività già svolte da altri organismi, complicando il groviglio delle competenze nella materia. Il ruolo del Ministero richiede forse, a questo punto, qualche ulteriore riflessione e puntualizzazione. Se le competenze per la ricerca restano frazionate tra ministeri, enti locali e agenzie, per il coordinamento, il finanziamento, la valutazione e quant'altro; se le autonomie di enti e università troveranno, come è augurabile, sempre maggiore espansione e l'azione del Ministero risulterà vieppiù compressa dal punto di

vista amministrativo ma anche politico, vanno forse riconsiderati compiti e organizzazione dell'apparato ministeriale. L'esame parlamentare del decreto potrà forse consentire, mi auguro, di soffermarsi anche su questo problema e approfondire l'argomento. L'inizio della discussione nella commissione senatoriale non sembra tuttavia aprirsi a tale prospettiva. L'augurio è che nel prosieguo dell'esame e della discussione il Parlamento possa ampliare l'angusto reticolo del decreto legge e porsi alcuni dei problemi che abbiamo enucleato. Torneremo comunque a riproporli e analizzarli, con più acuto spessore, all'esito della conversione in legge del decreto. ■

¹⁴ La legge dice che l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), "dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...] promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali. [...] L'ANR, in particolare: a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali; b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato; c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione".